REGOLAMENTO (CEE) N. 226/78 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1978

relativo alla vendita mediante gara di quarti posteriori di bovini detenuti dall'organismo d'intervento tedesco, in vista della loro trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha provocato la costituzione di rilevanti scorte in taluni Stati membri ; che per motivi tecnici è necessario procedere alla vendita di queste scorte ;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, vi è la possibilità di vendere le carni immagazzinate all'industria di trasformazione ; che è opportuno valersi della procedura di gara ;

considerando che è opportuno effettuare questa vendita in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento (3), nonché delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2961/77 (5), e delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (6) ; che occorre tuttavia prevedere talune disposizioni derogatorie che risultano necessarie, in particolare a causa delle qualità dei prodotti posti in vendita ;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (7), per le operazioni effettuate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che corrispondono ad importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale in vigore al momento dell'effettuazione dell'operazione o di parte dell'operazione ;

considerando che a norma dell'articolo 6 del predetto regolamento è considerata come momento dell'effettuazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel periodo compreso tra il 7 e il 16 febbraio 1978 si procede alla vendita mediante gara di circa 5 000 tonnellate di quarti posteriori di bovini, acquistati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, che l'organismo d'intervento tedesco detiene per averli acquistati prima del 31 gennaio 1977.

Articolo 2

1. La vendita è effettuata in conformità della procedura di gara, a norma degli articoli da 6 a 14 del regolamento (CEE) n. 216/69, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2182/77 e delle disposizioni del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 216/69 la pubblicazione del bando di

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.
(4) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 51.
(6) GU n. L 251 del 1°. 10. 1977, pag. 60.
(7) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

gara ha luogo almeno 9 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la trasformazione dei quarti posteriori può essere operata previa rimozione delle seguenti parti: « filetto » e « roastbeef ». In tal caso, e in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2182/77, 100 chilogrammi di quarti posteriori non disossati, senza « filetto » e senza « roastbeef », equivalgono a 66 chilogrammi di carni disossate.

Articolo 4

Il deposito cauzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissato in 45 unità di conto/100 chilogrammi di quarti posteriori non disossati.

Articolo 5

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2182/77 il fatto generatore del pagamento del prezzo di vendita a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68 si considera avvenuto l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH